

N. 01594/2009 REG.SEN.

N. 01688/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1688 del 2009, proposto da:
Joey Francisco Mercado, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Occhipinti, con domicilio
eletto presso Giovanni Cipollaro in Firenze, via G. Sirtori, 38;

contro

Questura di Firenze in persona del Questore p.t., Ministero dell'Interno in persona del
Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in
Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'atto prot. n. 1828 del 14 settembre 2009, emesso dal Questore di Firenze, e notificato
al ricorrente in data 5.10.2009, con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno in Italia avanzata dall'odierno ricorrente, nonché di ogni altro atto
eventualmente connesso, presupposto e/o conseguente a quello impugnato..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Firenze in Persona del Questore Pro
Tempore;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno in Persona del Ministro Pro
Tempore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2009 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

considerato che:

- viene impugnato il decreto in epigrafe con cui il Questore di Firenze ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente, motivandola con riferimento al carattere ostativo, ex art. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/98, della condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale di Firenze (recte Milano) il 23 febbraio 2009 per il reato di cui all'articolo 73 del d.p.r. 309/1990;

osservato che:

- la vigente normativa in materia di stranieri configura l'esistenza di condanne a carico del cittadino extracomunitario per reati inerenti agli stupefacenti quali condizioni ostative al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del TU sull'immigrazione

- tuttavia, nel caso del soggetto che ha esercitato, come nella fattispecie all'esame, il diritto al ricongiungimento familiare, trova applicazione il secondo alinea del citato articolo 5, comma 5, nel testo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare la quale prevede che "nell'adottare il provvedimento di (rifiuto del rilascio, di revoca o di) diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29), si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale";

ritenuto che:

- può essere condiviso l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la norma appena citata va riferita alla situazione di coloro che abbiano fatto ingresso nel territorio dello Stato avvalendosi del diritto ricongiungimento familiare anche nei procedimenti di rinnovo successivo del permesso di soggiorno (TAR Friuli Venezia Giulia, 12 marzo 2009, n. 114; T.A.R. Piemonte, sez. II, 07 febbraio 2009, n. 368);

- in tale ipotesi, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno costituirà, una scelta vincolata, ma l'esito di una valutazione discrezionale ai fini della quale l'amministrazione è chiamata a ponderare, da un lato, l'interesse pubblico a che sia precluso il soggiorno in Italia allo straniero che si sia reso responsabile di gravi reati e, dall'altro, il contrapposto interesse del privato a permanere sul territorio nazionale, alla luce di tutti gli elementi menzionati dal novellato articolo 5 (T.A.R. Piemonte, sez. II, 23 gennaio 2009, n. 211);

- è fondata la censura con cui il ricorrente lamenta che, nella fattispecie, l'amministrazione intimata non abbia correttamente applicato tale norma, non avendo tenuto in alcun conto il

radicamento nel territorio dell'interessato, la circostanza che il medesimo ha nel frattempo, in Italia, contratto matrimonio dal quale è nato un figlio, nonché che egli è titolare dal 2008 di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed infine che, avverso la sentenza di condanna di cui sopra, è stata proposta impugnazione dinanzi alla Corte d'appello di Milano;

ritenuto, pertanto, per le ragioni esposte che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato, mentre le spese del giudizio vanno addossate alla parte soccombente, come da liquidazione fattane in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. 2[^], definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00 (duemila/00) comprensive di quanto corrisposto a titolo di contributo unificato, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Ivo Correale, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO